



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

VISTA la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 “*Corporate Sustainability Reporting Directive*” (CSRD), che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

VISTO il decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135, di attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, concernente l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022;

VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativo all'obbligo di formazione continua degli iscritti al registro dei revisori legali;

VISTO l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo cui la formazione continua dei revisori iscritti nel registro avviene mediante la partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che prevede che il periodo di formazione continua è triennale e ciascun anno del triennio formativo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre;

VISTO l'articolo 21, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze compiti in materia sia di formazione dei controllori di qualità incaricati dei controlli di qualità di competenza del Ministero sia di formazione continua dei revisori legali dei conti iscritti al registro;

CONSIDERATA la necessità di definire il programma annuale di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

RAVVISATA la necessità di avvalersi di un gruppo di soggetti, composto da un numero massimo di quindici esperti, dotato di competenze tecnico-professionali specifiche, altamente qualificate, nell'ambito delle materie attinenti alla revisione legale ai fini della predisposizione del programma annuale di aggiornamento professionale;

VISTA la determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 39 del 7 dicembre 2016, con la quale è stato istituito, per il triennio 2017-2019, il Comitato didattico per la formazione continua dei revisori, con funzioni di analisi, studio e proposta al Ministero dell'economia e delle finanze di possibili schemi di programma annuale di formazione continua;

VISTA la determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 244395 del 14 novembre 2019, con la quale è stato rinnovato il Comitato didattico per la formazione continua dei revisori per il triennio 2020-2022;

VISTA la determina del Ragioniere Generale dello Stato del 19 dicembre 2022 n. 186, con la quale è stato rinnovato il Comitato didattico per la formazione continua dei revisori per il triennio 2023-2025;

RAVVISATA l'opportunità di rinnovare il Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali per il triennio 2026-2028;

VISTA la manifestazione di interesse pubblicata sul sito istituzionale della revisione legale con prot. n. 206702 del 16 settembre 2025, al fine di acquisire le istanze di partecipazione e i *curricula vitae et studiorum* dei soggetti interessati;

VISTA la determina di costituzione della commissione di valutazione per il rinnovo del comitato didattico pubblicata sul sito istituzionale della revisione legale con prot. n. 212573 del 29 settembre 2025;

VISTI gli atti della Commissione di valutazione, la quale ha provveduto a determinare i criteri di valutazione e successivamente a valutare i *curricula vitae et studiorum*;

TENUTO CONTO che i *curricula vitae et studiorum* dei quindici candidati selezionati documentano adeguate esperienze professionali e formative in relazione alle materie attinenti alla revisione legale;

ACQUISITA la conferma della disponibilità dei candidati selezionati a far parte del Comitato didattico per il triennio 2026 - 2028;

DETERMINA

Articolo 1

Nomina del Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali

1. È nominato il Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali composto dai seguenti membri:
 - 1) Dott.ssa Amaturò Beatrice;
 - 2) Prof. Antonelli Valerio;
 - 3) Dott. Bozza Ermando;
 - 4) Dott. Cadeddu Leonardo;
 - 5) Dott. Cavaliere Antonio;
 - 6) Dott.ssa Eramo Marisa;
 - 7) Prof. Gaetano Alessandro;
 - 8) Prof.ssa Lombardi Rosa;
 - 9) Dott. Maffei Marco;
 - 10) Prof. Mainardi Marco;
 - 11) Dott. Masini Maurizio;
 - 12) Dott. Matranga Girolamo;
 - 13) Dott. Molinaro Giuseppe;
 - 14) Prof. Rija Maurizio;
 - 15) Prof. Rossi Fabrizio.
2. I componenti del Comitato restano in carica per tre anni a decorrere dalla data del presente provvedimento e possono essere rinnovati alla scadenza.

Articolo 2

Convocazioni e coordinamento

1. Il Comitato è convocato dal dirigente dell'ufficio competente per la formazione continua dei revisori legali dell'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che lo presiede e lo coordina.

2. Partecipano alle riunioni i dirigenti degli uffici competenti in materia di revisione legale dei conti.
3. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta l'ufficio competente per la formazione continua dei revisori legali lo ritenga necessario. Le riunioni del Comitato avvengono in presenza o da remoto, a discrezione dell'ufficio competente.
4. Se sussistono documentati motivi, in corso di mandato, il Comitato può essere integrato da specialisti ed esperti nelle materie oggetto della formazione continua.
5. In relazione a singole riunioni, il Comitato può essere integrato da specialisti ed esperti nelle materie oggetto della formazione continua, al fine di approfondire aspetti di particolare rilevanza per l'aggiornamento del programma annuale di formazione continua.

Articolo 3

Segreteria

1. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario dell'ufficio competente per la formazione continua dei revisori legali dell'Ispettorato generale di finanza.

Articolo 4

Competenze del Comitato

1. Al Comitato sono assegnate le seguenti funzioni:
 - a) analisi e studio in materia di formazione continua dei revisori legali;
 - b) proposta al Ministero dell'economia e delle finanze di schemi di programma annuale di formazione continua di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
 - c) valutazione, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'offerta formativa dei soggetti pubblici e privati accreditati o candidati all'accreditamento ai fini della formazione continua dei revisori legali.
2. I componenti del Comitato sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni apprese nello svolgimento del proprio incarico.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie

1. L'Ispettorato generale di finanza provvede agli adempimenti previsti dalla presente determina con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Il Ragioniere Generale dello Stato